

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale

NR.557/PAS.17379.10089.D(21)
Rif.n.30/2009 AT del 25.6.2009

Roma, 24 SET. 2009

OGGETTO: limitazione delle licenze per il porto di pistola delle guardie volontarie venatorie. interrogazione.

All'Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia (A.T.G.V.I.)
Via Rivara, 13 - 10098 Rivoli (TO)

Con la nota sopra distinta codesta Associazione lamenta il comportamento della Prefettura di Torino che limita l'efficacia di taluni porto d'arma, rilasciati alle guardie volontarie venatorie, esclusivamente alla durata del servizio di vigilanza, poiché tale provvedimento appare discriminatorio rispetto a quanto previsto per le guardie giurate degli istituti di vigilanza.

Viene portato, a supporto di tale lagnanza, quanto contenuto nella circolare n.10.8616/10089.D(1) del 23 novembre 1979, con la quale veniva precisato che, in linea di massima, la licenza del porto d'arma per le guardie giurate non dovesse essere limitata nel tempo e nello spazio.

Preliminarmente, occorre precisare che la suddetta direttiva si riferiva in particolare alle guardie giurate degli istituti di vigilanza privata o dei singoli proprietari che, per il tipo di lavoro a cui sono destinate cioè la vigilanza e la tutela dei beni mobili ed immobili, sono più facilmente esposte ad azioni di minaccia o ritorsione da parte della criminalità.

Ciò precisato, si evidenzia che **la legge quadro sulla caccia n.157/1992**, tra l'altro **successiva al parere espresso nella circolare citata**, attraverso l'art.27, 2° comma riconosce un ruolo rilevante alle guardie giurate volontarie, ma la loro attività, come delineato nell'art.28, assume un carattere ausiliario e limitato rispetto alle funzioni riconosciute ai soggetti istituzionalmente preposti all'accertamento ed alla repressione degli illeciti in materia venatoria.

MODULARIO
INTERNO-54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

- 2 -

La stessa normativa poi, come si evince chiaramente dal confronto tra il punto a) ed il punto b) del 1° comma del menzionato art.27 e dal disposto del successivo art.29, non prevede la dotazione di armi per le guardie volontarie, atteso che tale categoria di soggetti non ha alcun obbligo giuridico a esporsi a rischi di sorta.

Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità per detti soggetti di presentare istanza per ottenere la licenza per il porto d'armi per difesa personale di cui all'art.42 TULPS, la cui valutazione è demandata in via esclusiva al Prefetto che, in sede di eventuale rilascio, in accordo alla generale facoltà riconosciutagli dall'art.9 del TULPS - il quale stabilisce che *oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse* - può legittimamente limitarne la portata al periodo di espletamento del servizio.

Tra l'altro si osserva che anche gli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, ai quali in primis è affidata la vigilanza sull'applicazione della legislazione statale e regionale sulla caccia portano le armi di cui sono dotati "durante il servizio e per i compiti di istituto" (vedi artt.27 e 29 della più volte citata L.n.157/1992).

IL DIRETTORE

/RS